



Comune di PINASCA

Città Metropolitana di Torino – CAP 10060
Via Nazionale, 19 – Tel. 0121 800712-800916 Fax 0121 800049
www.comune.pinasca.to.it - pinasca@comune.pinasca.to.it



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'APICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE DI PINASCA

Approvato con D.C.C. n. 32 del 28.09.2022

PREMESSA

L'apicoltura è una pratica storicamente presente sul territorio comunale ed è rappresentata principalmente da piccoli apicoltori. Questo regolamento ha finalità di migliorare la convivenza con l'apicoltura nomade che aumenta la sua presenza sul territorio di anno in anno.

ART.1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento, ai sensi della Legge Nazionale 24 dicembre 2004 n° 313 e , riconosce l'apicoltura come attività di Interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzato a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche.

Il seguente regolamento, ai fini del regolamento articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, ha come finalità la tutela dei piccoli apicoltori locali, di pervenire ad un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, incentivare la conduzione zootecnica delle api e prevenire l'insorgere di controversie tra gli apicoltori stanziali o nomadi che si trovano a produrre sul territorio comunale.

2. Il presente Regolamento si applica esclusivamente all'interno del territorio comunale, dove i cittadini hanno la facoltà di posizionare alveari secondo i limiti e le prescrizioni stabiliti dagli articoli seguenti. Il presente Regolamento viene adottato nel rispetto del codice civile e delle leggi nazionali in materia.

ART.2 - DEFINIZIONI

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) arnia: il contenitore per api;
- b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;
- e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
- f) prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;
- g) apicoltore: chiunque detiene e conduce alveari.

ART.3 – DISTANZE MINIME TRA APIARI STANZIALI

1. Ai sensi dell'art. 896 bis del Codice Civile: gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

2. Non sono consentiti apiari con numero di alveari che supera le 100 unità.

3. Le distanze che devono intercorrere tra apiari:

- nessuna distanza limite tra apiari che contano fino a 10 alveari ciascuno.
- 500 m in linea d'aria tra apiari che contano dagli 11 ai 50 alveari.

4. Ha diritto di prelazione colui che ha impiantato un apiario in un tempo antecedente ad un altro apicoltore. Analogo diritto ha chi sia contemporaneamente proprietario del fondo e dell'apiario rispetto a chi sia solo proprietario dell'apiario.

ART.4- NOMADISMO

Ai fini del regolamento articolo 24, comma 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, nello svolgimento della loro attività, gli apicoltori che svolgono nomadismo nel comune di Pinasca:

- a) rispettano tutti gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) e dal decreto ministeriale 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale»);
- b) collocano gli apiari il più lontano possibile rispetto a luoghi, percorsi, edifici frequentati dalla popolazione civile, e comunque nel rispetto delle distanze stabilite dalla Legge 24 dicembre 2004 n. 313 all'articolo 8;
- c) predispongono, ove opportuno, barriere aggiuntive come reti ombreggianti al fine di proteggere passaggi, abitazioni o insediamenti limitrofi, in particolare in tutti i casi in cui la traiettoria di volo esponga i passanti a rischio punture;
- d) collocano abbeveratoi contestualmente all'insediamento degli apiari, mantenendoli operativi, laddove l'area territoriale non fornisca adeguata disponibilità di acqua da abbeverata;
- e) unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, rispettano la distanza di 200 metri tra apiari composti da oltre dieci alveari, fatti salvi gli accordi tra apicoltori;
- f) nelle aree a forte concentrazione di apiari nomadi, rispettano il limite massimo di permanenza fino a quindici giorni dal termine del raccolto principale ovvero massimo fino al 15 agosto;
- g) prima di ogni nuovo insediamento verificano che nell'area limitrofa non siano presenti postazioni già utilizzate da altri apicoltori, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, lettera c della l.r. 1/2019;
- h) posiziona su ogni apiario il codice identificativo dell'anagrafe nazionale, contatto telefonico dell'apicoltore o dell'azienda.
- i) possiede documentazione scritta del proprietario del fondo dove ubicato l'apiario, da esibire in caso di controllo.
- l) Annualmente il Sindaco, tenuto conto delle indicazioni ASL, dell'andamento meteo stagionale e/o per eventuali situazioni particolari, può, con ordinanza vietare il nomadismo su tutto il territorio comunale.
- m) Il Sindaco fatto salvo quanto all'art. 5 può disporre, nei confronti degli apicoltori inadempienti, l'immediata chiusura ed allontanamento dell'apiario nomade dal territorio comunale.

ART. 5 CONTROLLO E SANZIONI

1. La sorveglianza relativa al rispetto del presente regolamento, all'occorrenza con il supporto degli esperti apistici, è affidata alla Polizia locale del Comune e a tutti soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.
2. La violazione del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni quantificate dalle leggi statali e regionali in materia.
3. un elenco recante i recapiti e i dati degli apicoltori stanziali e nomadi, deve essere sempre tenuto a disposizione ed aggiornato da parte dell'ufficio di Polizia locale del Comune di Pinasca.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.